

## **TI\_GERICHTE 52.2006.412 vom 24. Januar 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-01-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2006.412](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.412)

FR: TI\_GERICHTE 52.2006.412 du 24 janvier 2007

IT: TI\_GERICHTE 52.2006.412 del 24 gennaio 2007

### **Regeste**

Revoca di un permesso di dimora CE/ALS per prolungato soggiorno all'estero

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Secondo l'art. 6 Allegato I cpv. 1 prima frase ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. L'insorgente sostiene che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, come sancisce l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC. Sennonché, egli dimentica che il provvedimento qui impugnato verte sulla perdita di validità del suo permesso di dimora CE/AELS in seguito a prolungato soggiorno all'estero. Ora, l'art. 6 Allegato I cpv. 5 ALC prevede che solo le interruzioni del soggiorno che non superino 6 mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. In questo senso, l'art. 23 OLCP (RS 142.203) dispone che i permessi di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. In siffatte circostanze, è pertanto possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta le disposizioni della LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n. 12.2.1 e 12.2.4 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi 25 Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", Istruzioni OLCP, emanate dall'Ufficio federale della migrazione, stato al 1° aprile 2006). Ai fini del presente giudizio il fatto che, durante la sua presenza sul territorio elvetico, l'insorgente non abbia violato l'ordine pubblico elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, non è quindi di alcuna rilevanza. 2.2. Giusta i combinati agli art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS e 10 cpv. 4 ODDS, il permesso di dimora perde ogni validità - tra l'altro - quando la dimora cessa di fatto perché lo straniero ha trasferito il proprio centro d'interessi all'estero. A differenza del caso di decadenza del permesso di domicilio, il trasferimento all'estero della residenza effettiva ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS può essere ammesso anche per assenze inferiori ai 6 mesi, se la polizia degli stranieri non è stata informata del carattere provvisorio della partenza (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 324; v. anche n. 333 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'entrata, la dimora e il domicilio degli

stranieri in Svizzera" emanate dall'Ufficio federale della migrazione, stato al maggio 2006).

2.3. La LDDS e la relativa ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS). Ritenuto che la normativa interna non prevede delle norme più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, ne consegue che il presente caso va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola. Giova inoltre ricordare che non vi è spazio per una ponderazione degli interessi nell'ambito della perdita di validità di un permesso di dimora in seguito a prolungato soggiorno all'estero.

3. 3.1. Interrogato il 23 giugno 2006 dalla polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha - tra l'altro - affermato: "In data 02.04.2001 sono venuto in Svizzera da solo a lavorare come infermiere presso l'ospedale di \_\_\_\_\_ e ho abitato a \_\_\_\_\_ sino al 31.07.2001. Dall'01.08.2001 all'11.11.2001 ho abitato a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ e lavoravo all'Ospedale \_\_\_\_\_. Dal 12.11.2001 al 30.04.2006 ho abitato ad A \_\_\_\_\_, sempre da solo e lavorando a \_\_\_\_\_ presso la Casa di riposo \_\_\_\_\_, ove lavoro tuttora. Dall'01.05.2006 abito a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ presso la mia amica di famiglia \_\_\_\_\_ 1967". Sollecitato dall'agente interrogante sul fatto che, a seguito di diversi controlli, risultava che ad A \_\_\_\_\_ non aveva mai abitato e si era solo iscritto al controllo abitanti, il ricorrente ha dichiarato: "Sì è vero confermo che ad A \_\_\_\_\_ era solo una residenza fittizia e di comodo. Effettivamente io ho abitato regolarmente in Ticino, quando abitavo e lavoravo nel Sopraceneri. Da quando ho iniziato a lavorare a \_\_\_\_\_, ho sempre abitato in Italia con la mia famiglia a M \_\_\_\_\_ n via \_\_\_\_\_. Praticamente finito il lavoro rientro in Italia alla sera e ritorno in Svizzera la mattina. Tengo però a precisare questo sino al primo maggio 2006, quando mi sono iscritto all'UCA di \_\_\_\_\_ e ho una camera presso l'amica di famiglia \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, qui mi fermo almeno 3 o 4 giorni alla settimana, a seconda dei turni di lavoro.(...)" .

3.2. Ora, alla luce di tale dichiarazione risulta con tutta evidenza che dal 12 novembre 2001 al 30 aprile 2006 RI 1 ha soggiornato presso la moglie e i figli in Italia ed entrava in Svizzera unicamente per svolgere il proprio lavoro. Invano egli tenta ora di confutare quanto ammesso dinnanzi alla polizia, adducendo degli argomenti privi di consistenza. Il ricorrente è una persona adulta e pure diplomata. Non è uno sprovveduto che rilascia una dichiarazione di tale portata se non corrispondevano alla verità. In occasione della sua audizione egli ha letto il verbale, l'ha confermato e l'ha firmato senza nulla eccepire riguardo alle domande postegli dall'agente e alla correttezza dell'interrogatorio. Di conseguenza, egli non può mettere ora in discussione tali chiare ed inequivocabili dichiarazioni. Durante l'interrogatorio egli ha pure precisato di recarsi a lavorare in Svizzera con la vettura di sua moglie e di voler portare al più presto tutta la sua famiglia nel nostro cantone al fine di risiedervi stabilmente con essa (pag. 2 e 3). Va anche rilevato che durante il periodo preso in considerazione sono nati dall'unione con la moglie i figli \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ 2003) e \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ 2004).

4. In esito alle considerazioni che precedono, si deve dunque concludere che la decisione impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. In effetti, al ricorrente è stato a suo tempo rilasciato un permesso di dimora al fine di permettergli di soggiornare in maniera continua e regolare nel nostro paese, e non solo per potervi lavorare alla stregua di un frontaliere. Va rilevato che la decisione impugnata è pure rispettosa della normativa interna applicabile alla fattispecie. Difatti, se il provvedimento è giustificato dal profilo dell'art. 6 Allegato I ALC, lo è ancora di più se esaminato dal punto di vista degli art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS e 10 cpv. 4 ODDS, ritenuto che l'interessato ha da sempre il centro dei propri interessi in Italia. La Sezione dei

permessi e dell'immigrazione e il Consiglio di Stato non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di dimora CE/AELS a RI 1. In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento riservato all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento di revoca che ha adottato. 5. Ne discende che il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concedere in via cautelare l'effetto sospensivo al gravame, affinché il ricorrente possa continuare a svolgere la propria attività lucrativa pendente il ricorso, diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1 ALC; 6 Allegato I ALC; 23 e 24 OLCP; 1, 1a, 9 cpv. 1 lett. c LDDS; 10 ODDS; 83 lett. c n. 2 LTF ; 10 LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente II segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.